

**Verbale di accordo e consultazione sindacale
per l'accesso al Fondo di Integrazione Salariale
con causale "emergenza COVID-19" art. 19 D.L. 18/2020**

Addì 28/05/2020, in modalità videoconferenza, si è svolto un incontro con le sottosegnate parti:

- Per la società Clean Service S.r.l. (di seguito la società) rappresentata dal Sig. Antonio Di Loreto.
Per le Organizzazioni Sindacali:
- Per le Organizzazioni Sindacali:
La Filt CGIL Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Davide Franzosie e Maria Ippolito;
La Fit CISL Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Giorgio Ghiglione e Christian Tschigg;
La Uiltrasporti Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Massimo Ferretti e Massimiliano Feduzi;
La UGL Ferrovieri Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Andrea Crimaldi;
La SLM Fast Confsal Segr. Naz. rappresentata dalla Sig.ra Sabrina Mancini;
La Salpas Orsa Segr. Naz. rappresentata dal sig. Claudio Fiorenza e il Sig. Andrea Fiorenza;

per dare corso alla procedura di consultazione ed esame congiunto per il ricorso al Fondo di integrazione salariale (FIS)

premesse che:

la Società opera negli Appalti Ferroviari svolgendo servizi a bordo dei treni AV della società Trenitalia S.p.A.

L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il 30 gennaio 2020 l'epidemia da COVID 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed ha ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha emanato più decreti, contenenti misure urgenti allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" all'art.19 ha riconosciuto ai datori di lavoro trattamenti di integrazione salariale per un massimo di nove settimane da usufruire nel periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e sino al 30 Agosto 2020;

la Società ha fatto ricorso al Fondo di Integrazione Salariale (di seguito FIS) e ha fruito interamente del periodo delle nove settimane dal 13 marzo 2020 al 13 maggio 2020 riconosciute dal D.L. 18/2020;

la Società ha comunicato in data 26/05/2020 l'esigenza di avvalersi, per il proprio personale, di un ulteriore periodo di riduzione/sospensione dell'orario di lavoro, con utilizzo del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), con decorrenza dal 14/05/2020 al 14/06/2020, per un totale di n. 5 (cinque) settimane per 297 lavoratori che lavorano nei servizi di ristorazione a bordo dei treni AV della società committente Trenitalia S.p.A.

Tutto ciò premesso

Il D.L. n. 34/2020 recante misure a sostegno del lavoro e dell'economia all'art.68 apporta modifiche all'art.19 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il comma 1 dell'art.68 del D.L. 34/2020 che modifica il comma 1 dell'art.19 del D.L. 18/2020 dispone quanto segue: "I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.

Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153".

Il normale orario di lavoro è di 38 ore settimanali come previsto dal CCNL Mobilità Ferroviarie del 16 dicembre 2016.

Le parti convengono sulla necessità di ricorrere al FIS, in conformità a quanto previsto dall'art.68 comma 1 D.L. n.34/2020, per una durata di cinque settimane con le modalità di seguito indicate.

I lavoratori interessati alle modifiche all'orario di lavoro, alla data del 14/05/2020, sono complessivamente n. 297 (così suddivisi: nr. 278 diretti e nr. 19 in somministrazione) con riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo del 100% per il periodo dal 14/5/2020 al 17/06/2020 (allegati elenchi del personale nr. 1 e 2).



L'organico al 25 marzo 2020 era pari a nr. 335 lavoratori così suddivisi: nr. 278 diretti e nr. 57 in somministrazione (allegati elenchi del personale nr. 3 e 4).

I lavoratori adibiti ai servizi richiesti dalla Committenti, in base alle proprie mansioni svolte, dovranno essere impiegati nel rispetto di una rotazione, per quanto possibile, equanime.

La necessità di ricorrere al FIS trova motivazione nel perdurare della crisi imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza COVID-19 (CORONAVIRUS), a causa delle quali, l'Azienda Committente ha dovuto procedere alla rimodulazione dei servizi da svolgere.

Le Parti si riservano, nell'eventualità di un mutamento rilevante delle condizioni che hanno generato la richiesta, di apportare integrazioni o modifiche al programma concordato, anche revocando in tutto o in parte il programma di riduzione / sospensione.

La Società inoltrerà domanda di accesso al FIS all'INPS territorialmente competente, per l'anticipazione del relativo trattamento di integrazione di cui al comma 5, dell'art. 19 del D.L. 18/2020.

A conclusione del presente incontro, le Parti si danno atto di aver esperito con esito positivo la consultazione sindacale previste dall'art. 68 comma 2 del D.L. n. 34/2020 e si dichiarano reciprocamente disponibili ad ogni altro incontro che si rendesse necessario.

Si allega elenco aggiornato dei lavoratori in forza presso l'Azienda, e prospetto riepilogativo alla data del 25-03-2020 come previsto alla lettera h dell'art. 68 del D.L.34/2020.

Letto, confermato e sottoscritto (verbale composto da 3 pagine + 4 allegati)

Per la Clean Service S.r.l. _____

Per le OO.SS.

FILT CGIL _____

FIT CISL _____

UIL TRASPORTI _____

UGL FERROVIERI _____

SALPAS ORSA _____

SLM FAST CONFESAL _____

Verbale di accordo

Addì 28 maggio 2020, in modalità videoconferenza, si è svolto un incontro con le sottosegnate parti:

- Per Per la società Clean Service S.r.l. (di seguito la società) rappresentata dal Sig. Antonio Di Loreto.
- Per le Organizzazioni Sindacali:
 - La Filt CGIL Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Davide Franzosie e Maria Ippolito;
 - La Fit CISL Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Giorgio Ghiglione e Christian Tschigg;
 - La Uiltrasporti Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Massimo Ferretti e Massimiliano Feduzi;
 - La UGL Ferrovieri Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Andrea Crimaldi;
 - La SLM Fast Confsal Segr. Naz. rappresentata dalla Sig.ra Sabrina Mancini;
 - La Salpas Orsa Segr. Naz. rappresentata dal sig. Claudio Fiorenza e il Sig. Andrea Fiorenza;

In riferimento a quanto previsto al comma 1 dell'art.68 del D.L. 34/2020 che modifica il comma 1 dell'art.19 del D.L 18/2020 e dispone quanto segue:

"I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane" in data odierna è stato sottoscritto apposito **Verbale di accordo e consultazione sindacale per l'accesso al Fondo di Integrazione Salariale con causale "Emergenza COVID-19" art. 19 D.L. 18/2020** ricorrendo alle ulteriori cinque settimane per il periodo dal 14 Maggio 2020 al 17 Giugno 2020.

Per tutto quanto sopra riportato, in merito alla prosecuzione delle attività lavorative al termine del FIS, le parti ritengono necessario di incontrarsi nel più breve tempo possibile al fine di trovare le opportune soluzioni e iniziative da intraprendere.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Clean Service S.r.l. _____

Per le OO.SS.

FILT CGIL	<u></u>
FIT CISL	<u></u>
UIL TRASPORTI	<u></u>
UGL FERROVIERI	<u></u>
SALPAS ORSA	<u></u>
SLM FAST CONFSAL	<u></u>